



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 851 DEL 3 AGOSTO 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Picco Bartolomeo S.r.l./Asti Servizi Pubblici S.p.a. Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici di razionalizzazione della rete fognaria di Asti. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 664.528,64 S.A. Asti Servizi Pubblici S.p.a.

PREC 264 /15/L

Avvalimento. Dimostrazione possesso requisiti di qualificazione. Avviso esplorativo. Procedura semplificata ai sensi dell'art. 122 comma 7. Numero di concorrenti da invitare.

L'indagine di mercato va considerata una fase prodromica all'espletamento della procedura negoziata ex articolo 57, comma 6 nella quale, tramite confronto concorrenziale, si procede all'individuazione dell'operatore economico che ha proposto le condizioni migliori, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, per l'affidamento dell'appalto attraverso aggiudicazione e stipula del contratto.

L'art. 122 comma 7 del Codice, per le procedure semplificate impone il rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza attraverso l'adozione della procedura di selezione disciplinata dall'art. 57 comma 6. Per le procedure di importo superiore ai 500.000 euro, il numero minimo di soggetti da invitare è pari a dieci.

Art.49 comma 2; art.122 comma 7; art.57 comma 6 d.lgs.163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 111290 del 4 settembre 2015, con la quale la Picco Bartolomeo S.r.l. chiedeva un parere all'Autorità sulla legittimità dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse con cui la stazione appaltante ha indetto la procedura in oggetto che richiede di indicare la volontà di avvalersi dei requisiti di altra impresa senza specificare l'obbligo di dimostrarne l'effettiva sussistenza Inoltre rileva che l'invito rivolto a quindici partecipanti violerebbe i principi di par condicio e non discriminazione;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 1 dicembre 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che le questioni giuridiche controverse prospettate dagli istanti possono essere decise ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che il bando con cui viene indetta la procedura negoziata è del 2015 e quindi relativo al periodo in cui era in vigore il vecchio Codice;

RITENUTO che la procedura semplificata di cui all'art. 122 comma 7 del codice prevede un atto prodromico alla procedura negoziata con cui verrà effettuata la selezione ai sensi dell'art. 57 comma 6, rappresentato dall'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse pubblicata allo scopo di reperire i possibili concorrenti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che in tale fase non è prevista la dimostrazione dei requisiti di partecipazione che appartiene al momento successivo della procedura selettiva, quando la stazione appaltante, procederà a verificare il contenuto delle offerte;

CONSIDERATO inoltre che l'obbligo di possedere i requisiti prestati corrispondente alle dichiarazioni rese è previsto dalla disciplina dell'avvalimento (vd. art. 49 comma 2), quindi non vi è necessità di specificazione esplicita nel bando né tantomeno nell'avviso per la manifestazione di interesse con cui viene indetta la procedura;

RILEVATO che la stazione appaltante ha sorteggiato quindici partecipanti alla procedura in oggetto tra coloro che avevano manifestato interesse e la norma di cui all'art. 57 comma 6 prevede per le gare di importo superiore a 500.000 euro, come nel caso di specie, l'invito sia rivolto ad almeno dieci concorrenti;

RITENUTO quindi che le modalità con cui è stata articolata la procedura salvaguardino il rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Il Segretario Rosetta Greco